Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
C. Corghi, A. Guerra

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
S. Bettiol, G. Beschi, P. Bisi, D. Bussola, G. Campisi, L. Cellini, M. Coppola,C. Corghi, A. Del Prete, C. De Stefanis, P. Di Marino, R.V. Favero, C. Feriozzi, G. Fino, J. Granatyr, A. Guerra, M. Lenzarini, A. Marino, T. Panozzo, A. Pratesi, S. Ripoli, P. Rossi, A. Sica, P. Tetto, L. Valerio, S. Vallasciani, E. Vial

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale di Mantova n. 10/2011
Periodico trimestrale, spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 6.05.2025

RATIO Società e Impresa

Gestione giuridica e contrattuale, pratiche amministrative e crisi d'impresa

Sommario 5/2025

Editoriale	- Rete e responsabilità di impresa: ancora oggi una rivoluzione?	**3**
Il Notaio consiglia	- Riduzione del capitale mediante annullamento di azioni proprie in portafogli	**4**
Ultime notizie dalla banca	- Usura sopravvenuta e nullità parziale delle clausole contrattuali bancarie: la Corte di Appello di Firenze si pronuncia su apertura di credito e trasparenza contrattuale	**5**
Notizie in breve		**6**

Società di persone

Diritto societario	- Perdite di esercizio nelle società di persone: aspetti fiscali	**8**

Società di capitali

Diritto societario	- Il risarcimento come rimedio sostitutivo e aggiuntivo	**14**

Operazioni straordinarie

Fiscalità	- La riforma al riporto delle perdite nelle operazioni di fusioni societarie	**18**

Formulari societari

Diritto societario	- Disciplina dei finanziamenti dei soci nella S.r.l.	**22**

Pratiche amministrative

Iscrizione	- Pec all'amministratore di società: il domicilio digitale va differenziato da quello della società	**26**

Temi professionali

Responsabilità	- Responsabilità della società di revisione	**28**

Bilancio e controllo di gestione

Principi contabili	- Informaziva ESG e bilancio d'esercizio (seconda parte)	**32**

Crisi d'impresa e insolvenza

Procedure	- Quota di reddito per il sostentamento familiare sottratta alla liquidazione controllata	**36**
	- Formazione delle classi nel codice della crisi	**40**

Esecuzione individuale

Gestione	- Sfratto per morosità anche per l'affitto d'azienda: una questione risolta dal legislatore	**46**

Impresa e fisco

Riforma	- Nuovo regime di riporto delle perdite ex art. 84 Tuir	**50**
Società non operative	- Responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società di capitali estinta	**54**

Rubriche

Giurisprudenza	- Rassegna di giurisprudenza: società - obbligazioni e contratti	**58**
Quesito Agenzia Entrate	- Rinuncia dei soci dei crediti per dividendi	**60**

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.
I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.
Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.
Riproduzione vietata
Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - **privacy@gruppocastelli.com**. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo **www.ratio.it/privacy-policy**.
Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

ANES
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

RIFORMA | **impresa e fisco**

NUOVO REGIME DI RIPORTO DELLE PERDITE EX ART. 84 TUIR

Art. 15 D.Lgs. 13.12.2024, n. 192 *- Art. 84 Tuir*

L'art 15 D.Lgs. 192/2024 ha profondamente innovato il regime del riporto delle perdite fiscali in ipotesi di cessione di partecipazioni (art. 84 Tuir) e in ipotesi di fusione e scissione (artt. 172, c. 7 e 173, c. 10 Tuir). La *ratio* di queste disposizioni è da rinvenirsi nel principio secondo cui il diritto al riporto delle perdite ed il loro utilizzo negli anni successivi deve spettare al solo soggetto che le ha generate, non essendo permessa la c.d. compensazione "intersoggettiva" delle perdite con utili prodotti da altri soggetti. La riforma, invero, tocca talune previsioni mentre alcuni aspetti rimangono invariati.

Le nuove previsioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso al 31.12.2024, data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 192/2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, c. 2 del citato D.Lgs. 192/2024.

SOMMARIO

- I COMMI DELL'ART. 84 CHE NON SONO STATI MODIFICATI
- CONFERME E NOVITÀ DEL C. 3, ART. 84
- MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ
- QUALI SONO LE PERDITE OGGETTO DI RIPORTO CHE SUBISCONO LE LIMITAZIONI
- LE ESIMENTI - I NUOVI CC. 3-*BIS* E 3-*TER*

I COMMI DELL'ART. 84 CHE NON SONO STATI MODIFICATI

IL RIPORTO DELLE PERDITE "ORDINARIE"

1. *La perdita può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.*

- La perdita risulta illimitatamente riportabile in futuro.
- La compensazione della stessa risulta per così dire "rallentata" nel senso che la stessa può azzerare solamente l'80% del reddito imponibile.
- Una quota del 20% del reddito imponibile deve essere comunque assoggettata a tassazione.

2. *Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al c. 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva".*

- Le perdite maturate nei primi 3 esercizi:
  - .. non subiscono il limite della compensazione all'80%;
  - .. possono quindi essere recuperate più in fretta;
  - .. si tratta di perdite fisiologiche originatesi in una fase di start-up.

Attenzione	Deve trattarsi di vera fase di start-up. Ciò non accade quando la società neocostituita riceve una azienda a seguito di una operazione straordinaria come ad esempio un conferimento di azienda.

Art. 84, cc. 1 e 2

CONFERME E NOVITÀ DEL C. 3, ART. 84

LA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE: CONTRASTARE IL COMMERCIO DI "BARE FISCALI"

- Il riporto illimitato delle perdite (previsto dai precedenti cc. 1 e 2) subisce delle limitazioni se **contestualmente**:
  - .. le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo; → Si modifica il socio/cambiano i soci con quota > 50%.
  - .. viene modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. → Si modifica l'attività esercitata.

- **Concetto di contestualità del cambiamento**
  - La modifica dell'attività è considerata contestuale se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei 2 successivi o anteriori.

Esempio	• Si ipotizzi che il mutamento della compagine societaria di controllo avvenga nel corso del 2025. • Il mutamento dell'attività economica esercitata rileverà solo se avvenuto nel corso del 2025, oppure nel biennio precedente 2023/2024 oppure nel biennio successivo 2026/2027.

Aggiornato al 6.05.2025 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

LA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE: CONTRASTARE IL COMMERCIO DI "BARE FISCALI" (SEGUE)

- ***Ratio* della limitazione al riporto (c. 3)**
  - Se sono generate delle perdite è possibile riportarle e compensarle con i redditi futuri.
  - La compensazione è ammessa solo in capo allo stesso soggetto (*rectius*: solo se lo stesso soggetto è controllato dagli stessi soci), anche se questo decide di cambiare mestiere.

Esempio	
	• Le perdite della S.r.l. che svolgeva un'attività di bar sono riportabili se si decide di cambiare lavoro e la stessa società comincia a fare attività di commercio al dettaglio. • In alternativa, le perdite sono riportabili se le quote di controllo passano ad altri soggetti, tuttavia, in questo caso, è richiesto che l'attività svolta sia la medesima. • Se non sei bravo a svolgere un lavoro e hai generato delle perdite svolgendo l'attività di bar puoi permettere ad un altro soggetto di fare il tuo stesso lavoro con l'utilizzo delle tue perdite.

- **Ratio dei cc. 3-*bis* e 3-*ter***
  - La previsione del c. 3 è norma antielusiva.
  - I cc. 3-*bis* e 3-*ter* ammettono la prova contraria [vedere *infra*].

MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ

IL REGIME PREVIGENTE ALLA RIFORMA APPORTATA DAL D.LGS. 192/2024

- La norma non conteneva alcuna ulteriore previsione utile ad inquadrare meglio il concetto di mutamento di attività.
- Sul punto era intervenuta l'Amministrazione finanziaria fornendo interpretazioni alquanto restrittive.
- **Risp. 367/2019**
  - Non sono riportabili le perdite fiscali qualora la società acquisita da terzi abbia sostanzialmente solo "azzerato" ogni attività, anche se poi gli acquirenti hanno rilanciato la medesima attività.
  - In questo caso l'attività non era cambiata ma aveva subito una fase di arresto. Tale circostanza era stata ritenuta sufficiente ad escludere il riporto.
- **Risp. 214/2022**
  - A determinate condizioni, vi può essere modifica dell'attività anche quando "*il cambiamento avvenga nell'ambito dello stesso comparto merceologico se comporti una espansione/riattivazione della principale attività un tempo esercitata*".

LA RIFORMA

- La modifica dell'attività si intende realizzata:
  - .. in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque
  - .. in caso di acquisizione di azienda o ramo di essa.
- La mancata variazione del settore merceologico non appare rilevante ai fini del cambio attività che può invece intervenire in caso di acquisizione di azienda.
- *A contrariis*, tuttavia, emerge che se non si acquisisce una nuova azienda ma ci si limita a dotare l'azienda esistente di risorse finanziarie non può configurarsi il mutamento di attività.

QUALI SONO LE PERDITE OGGETTO DI RIPORTO CHE SUBISCONO LE LIMITAZIONI

IL PASSATO

- La norma non conteneva indicazione particolare.

LA RIFORMA

- La previsione fa ora riferimento al termine periodo d'imposta: "*la limitazione [...] si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima metà del medesimo periodo d'imposta*".
- Se la cessione delle quote avviene entro il mese di giugno, ipotizzando l'esercizio con l'anno solare, le perdite da considerare saranno quelle alla chiusura dell'esercizio precedente, mentre se la cessione avviene da luglio in poi, le limitazioni riguarderanno anche le perdite dell'esercizio in cui è avvenuta la cessione.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 6.05.2025
Riproduzione vietata

RIFORMA | **impresa e fisco**

LE ESIMENTI - I NUOVI CC. 3-*BIS* E 3-*TER*

IL PASSATO [ESIMENTI C. 3, LETT. A) E B)]

- **Cessione di quote nell'ambito del gruppo [lett. a)]**
  - Abrogata dall'art. 36, c. 12, lett. b) D.L. 4.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.08.2006, n. 248.

Attenzione	Torna la previsione nel nuovo art. 177-*ter* Tuir.

- **Requisiti di vitalità [lett. b)]**
  - Le perdite risultano riportabili solo se risultano soddisfatte congiuntamente le condizioni:
    1) le partecipazioni sono relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto **un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità**;
    2) dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultano un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori.
- Possibilità di presentare interpello.

LA RIFORMA

- **Requisiti di vitalità (nuovo c. 3-*bis*)**
  - **Non** è richiesto il numero minimo di 10 dipendenti.
  - Permane il requisito relativo all'ammontare dei ricavi e delle spese per lavoro dipendente.

Attenzione alla modifica
• Invece di confrontare l'esercizio anteriore alla cessione con la media dei 2 precedenti, si confrontano periodi diversi a seconda che la cessione sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre dell'anno: .. se la cessione è avvenuta nei primi 6 mesi dell'anno, si confronta l'esercizio antecedente la cessione con la media dei 2 precedenti; .. se la cessione è avvenuta nella seconda metà dell'anno, sarà necessario confrontare l'esercizio stesso in cui è avvenuta la cessione con i 2 precedenti.

Esempio	• Se la cessione avviene prima del 1.07.anno N, si dovranno confrontare i risultati dell'esercizio N-1 con la media del biennio N-2 e N-3. • Se, invece, la cessione avviene dal 1.07.anno N, si dovranno confrontare ricavi e spese di lavoro dipendente al termine dell'esercizio N con la media del biennio N-1 e N-2.

- **Requisito del patrimonio netto (c. 3-*ter*)**
  - Se è superato il test di vitalità [c. 3-*bis*], le perdite sono riportabili per un importo, **complessivamente considerato**, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite.
  - Si tratta di una novità, presente in passato, in maniera simile, in relazione alle operazioni di fusione, ma assente nell'art. 84 Tuir.
  - In analogia con la disciplina della fusione, è previsto il limite del patrimonio. In passato, tuttavia, per la fusione si considerava il patrimonio contabile. La riforma, invece, ha introdotto sia per la fusione che per l'art. 84 Tuir la soglia del patrimonio economico.
  - Se si utilizza il patrimonio economico, detto patrimonio deve:
    .. essere valutato alla data di riferimento delle perdite di cui al c. 3 ossia alla data di chiusura dell'esercizio anteriore alla cessione o dell'esercizio della cessione a seconda che la cessione avvenga nel primo o nel secondo semestre;
    .. risultare da una **relazione giurata di stima** redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'art. 2409-*bis*, c. 1 c.c. e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 c.p.c.;
    .. essere ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al c. 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile;
    .. tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
- **Nuovo art. 177-*ter* Tuir**
  - Non si applicano i limiti dell'art. 84 Tuir se: "*qualora le operazioni indicate nei medesimi articoli si verifichino all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1, e c. 2 c.c. e in cui una società controlla l'altra o le altre società partecipanti alle predette operazioni o tutte le società partecipanti alle predette operazioni sono controllate dallo stesso soggetto*".
  - La norma relativa al riporto delle perdite infragruppo è chiara nei suoi intenti ma appare oltremodo generica.
  - Il c. 2, art. 177-*ter* Tuir demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le disposizioni di attuazione.

Aggiornato al 6.05.2025 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata